

CONFERIMENTO SUPPLENZE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2013/2014

Servizio redazionale

In questo periodo dell'anno scolastico fervono le attività di effettuazione delle operazioni relative all'inizio del prossimo anno scolastico 2013/14 da parte degli Uffici Scolastici provinciali, così riassunte:

- 1) definizione dei posti disponibili in organico di diritto e di fatto;
- 2) mobilità annuale del personale di ruolo che prevede le varie fasi di utilizzazioni dei docenti in soprannumero, ottimizzazione delle cattedre orario esterne, utilizzazioni a domanda e d'ufficio su posti di sostegno, rientro nelle scuole di precedente titolarità dei docenti trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari nel quinquennio precedente;
- 3) assegnazioni provvisorie nell'ambito della provincia;
- 4) assegnazione della sede provvisoria di servizio ai docenti individuati destinatari di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- 5) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie da fuori provincia;
- 6) assegnazione della sede provvisoria ai neo immessi in ruolo;
- 7) copertura dei posti residui con contratti di lavoro a tempo determinato.

Parallelamente gli Uffici Scolastici provinciali stanno definendo le graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente per l'anno scolastico 2013/14. Con nota **17 luglio 2013 prot. n. 7356** il Miur ha stabilito la seguente tempistica:

Entro il 22 luglio:

- presa in carico istanze di inclusione a pieno titolo, o condizionata all'esito del TFA ordinario, e adeguamento valutazione titolo UE inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno;
- presentazione dei titoli di riserva.

Dal 23 luglio: esame delle domande pervenute e presa in carico delle domande inoltrate con anomalia.

Dal 29 luglio: produzione graduatorie definitive.

Le principali novità per l'a.s. 2013/14

Con nota prot.n. 6629 del 28.06.2013 ha comunicato il nuovo progetto di informatizzazione degli adempimenti che caratterizzano le procedure dell'organico di fatto del personale docente e che si inquadrano nel più ampio programma della completa informatizzazione di tutte le operazioni di definizione degli organici, della sistemazione del personale di ruolo, delle nomine in ruolo e delle supplenze.

La procedura proposta consentirà:

- a) la presentazione delle istanze on line di utilizzo e di assegnazione provvisoria;
- b) la rilevazione del quadro delle disponibilità;
- c) solo per la scuola dell'infanzia e della primaria, l'elaborazione dei movimenti fino all'assegnazione provvisoria provinciale;
- d) nel rispetto della tempistica, di definire celermente la sistemazione del personale di ruolo e così anticipare le successive fasi di immissioni in ruolo e delle supplenze.

Un compito importante, per la buona riuscita dell'intervento, spetta alle scuole che dovranno provvedere ad acquisire, tramite l'apposita funzione, le disponibilità di ore derivanti dalla concessione del part-time, semi esoneri ecc.. a prescindere dalla presenza o meno della posizione di stato eventualmente già comunicata a sistema. Di contro per le posizioni di stato che liberano il posto intero, non sarà necessario indicare nella citata funzione il posto/cattedra, in quanto automaticamente il sistema le recepirà nel quadro delle disponibilità.

Con successiva nota prot. n. 7499 del 19.07.2013 il Miur ha modificato i termini di scadenza di alcune operazioni:

- per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria i movimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale verranno effettuati entro il 25 luglio;
- gli UST dal 26 luglio potranno iniziare le operazioni di aggregazione degli spezzoni orario e la gestione delle disponibilità aggiuntive, con termine 31 luglio e contemporanea richieste di elaborazione automatica dell'ipotesi di movimento; successivamente,
- dal 1 al 9 agosto, gli stessi UST avranno la possibilità di controllare l'ipotesi di movimento, apportare le modifiche e la convalida.

Per la scuola primaria, le ore da inserire al sistema devono riguardare le sole ore di insegnamento (n. 22), con esclusione quindi delle due ore di programmazione ecc.. Analogamente si procederà per gli spezzoni orari (es. 11 per il part-time a metà orario). A tali ore si aggiungeranno, poi, rispettivamente, 2 e 1 ora di programmazione.

Per il part-time della scuola dell'infanzia, a seconda dei casi, vanno inserite 12 o 13 ore, non essendo previsto un orario inferiore all'unità oraria.

Per la scuola secondaria di I e II grado, per la quale non è previsto l'elaborazione del movimento, il termine del 20 luglio è prorogato al 26 luglio. Poiché dalle rilevazioni risultano comunicati un limitato numero di posti di sostegno, è opportuno che per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per le quali si effettuano i movimenti, vengano inseriti i posti in deroga autorizzati dai Direttori Regionali nel corrente anno, in proporzione agli alunni disabili rilevati e nel rispetto delle diagnosi.

Copertura dei posti disponibili in organico di diritto e di fatto

Dopo le operazioni di utilizzazioni e di assegnazioni provvisorie del personale di ruolo per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, possono risultare ancora non coperti posti rispettivamente:

- in **“organico di diritto”** che è costituito dal complesso dei posti e delle cattedre che, in un determinato anno scolastico, si vengono a determinare, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola media e per la scuola superiore, e per il personale ATA;
- in **organico di fatto**, costituito sulla base degli stessi parametri già descritti per l'organico di diritto, e che tiene conto di eventuali variazioni intervenute, nei mesi precedenti, per effetto di scostamenti dovuti a variazioni delle iscrizioni degli alunni (richieste di spostamenti in altre scuole, ripetente, ecc.). Inoltre vengono anche rilevate le disponibilità che, tra questo periodo e quello relativo alla precedente fase di determinazione dell'organico di diritto, si rendono disponibili per l'intero anno (nuovi posti determinatisi dopo la chiusura delle fasi di compilazione dell'organico di diritto, ovvero cattedre e/o posti orario lasciati liberi dai titolari assegnati in scuola o in compiti diversi (comandi, utilizzazioni, esoneri, incarichi di presidenza, dimissioni, assegnazioni provvisorie in altra provincia, attività progettuali, ecc.).

Copertura dei posti per immissione nei ruoli

Il Miur definisce il numero dei posti da destinare alle immissioni in ruolo che vanno coperti rispettivamente:

- 1) al 50% attraverso l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi a cattedre per titoli ed esami; si ricorda che con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 sono stati indetti i concorsi a cattedre per il biennio 2012/2014 le cui graduatorie definitive sono incorso di emanazioni;
- 2) per il rimanente 50%, attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali compilate dagli Uffici scolastici territoriali ed aggiornate per l'a.s. 2013/14.

Conferimento delle supplenze

L'art. 4 della legge 3.5.1999 n. 124 (in GU n. 107 del 10.5.1999), stabilisce che:

1) alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si **provvede mediante il conferimento di supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo;

2) alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, si provvede mediante il **conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche**. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;

3) nei casi diversi da quelli previsti in precedenza si provvede con **supplenze temporanee**.

Per la copertura delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico 297/94, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 124/99, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1 comma 605 della legge 27.12.2006 n. 296.

Con le graduatorie d'istituto è possibile coprire i posti rimasti ancora disponibili in caso di esaurimento della corrispondente graduatoria provinciale, ovvero procedere per le supplenze sino al termine delle attività didattiche che si rendono disponibili, eventualmente, entro il 31 dicembre.

Analogamente si utilizzano le graduatorie d'istituto per le supplenze brevi in sostituzione dei titolari assenti ovvero per coprire i posti che si rendono disponibili, a qualsiasi titolo, dopo il 31 dicembre.

La competenza alla gestione delle procedure di convocazione e di designazione dei supplenti spetta agli Uffici Scolastici Territoriali (UST) se esercitata entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

Dal successivo 1° settembre la competenza all'individuazione ed alla nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche è dei dirigenti scolastici di alcune scuole polo individuate nell'ambito della provincia da parte degli UST con il ricorso ad apposita conferenza di servizio.

In quest'ultimo caso i dirigenti potranno adempiere alla rilevazione ed all'assegnazione delle disponibilità in base a programmi elaborati in proprio che dovranno in ogni caso essere comunicate al SIDI, ovvero potranno utilizzare un'apposita funzione Web predisposta con procedura informatica da parte del SIDI. Quest'ultima fornisce la scansione delle operazioni e le modalità per definire il quadro delle disponibilità e le graduatorie ad esaurimento da utilizzare per l'individuazione degli aventi titolo, da aggiornare in continuazione in base alle nomine conferite giornalmente.

Conferimento delle supplenze al personale docente

Per il personale docente la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento delle supplenze di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007. Come detto in precedenza i soggetti destinatari delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si individuano tra coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali aggiornate per l'a.s. 2013/14. Per le supplenze temporanee, di competenza dei dirigenti scolastici, si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto. I contratti di lavoro vengono stipulati sempre con il dirigente dell'istituzione scolastica scelta dal supplente. Si ricorda che il Miur, con la nota prot. n. 6604 ed il D.M. n. 572 del 27.6.2013, ha dispiegato

termini e modalità per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2013/14.

Il provvedimento ha consentito:

- la richiesta di inserimento a pieno titolo da parte degli aspiranti già inclusi con riserva in graduatoria a condizione che abbiano conseguito il titolo abilitante entro la data di scadenza di presentazione della domanda;
- l'iscrizione negli elenchi di sostegno da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria ad esaurimento per insegnamento curricolari che abbiano conseguito il relativo titolo di specializzazione;
- la presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'attribuzione di punti 30 agli aspiranti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento in possesso di titoli abilitanti conseguiti in altri Stati dell'Unione Europea formalmente riconosciuti dal Miur;
- lo scioglimento della riserva da parte dei docenti iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le sopresse Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) e che conseguono l'abilitazione anche successivamente al termine di presentazione della domanda.

Effettuazione delle convocazioni dei supplenti da parte degli Uffici scolastici provinciali

Le operazioni di copertura dei posti avvengono tramite delle convocazioni, opportunamente pubblicate presso gli Albi degli Uffici scolastici provinciali e sui siti internet degli stessi e partecipate alle organizzazioni sindacali ed a tutte le scuole della provincia, ognuna delle quali riporta il numero dei convocati per ciascuna tipologia di posti e cattedre di insegnamento.

Le disponibilità dovranno evidenziare:

- i posti per le supplenze annuali, i cui contratti di lavoro vanno stipulati sino al 31 agosto 2014, corrispondenti ai posti ed alle cattedre ad orario intero previste in organico di diritto e rimaste vacanti e disponibili dopo le operazioni di sistemazione del personale di ruolo;

- i posti per le supplenze sino al termine delle attività didattiche, i cui contratti di lavoro terminano il 30 giugno 2014, che possono comprendere sia posti e cattedre ad orario intero, sia spezzoni orario di entità da 7 ore in poi. Infatti gli spezzoni orario sino a 6 ore possono essere utilizzati solo se abbinati ad altri spezzoni orario per la composizione di cattedre orario esterne ad orario di lavoro complete. Gli spezzoni orario sino a 6 ore non abbinati in cattedre, ai sensi della legge 448/2001, saranno assegnati, a richiesta, a docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

1) al personale con contratto a tempo determinato che, durante le operazioni di conferimento delle supplenze attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento, non abbia trovato posto ad orario intero ed abbia accettato una spezzona orario da 7 ore in poi e che, pertanto, ha titolo al completamento d'orario (cfr art. 4 D.M. 131/2007);

2) al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;

3) a supplenti individuati attraverso la graduatoria d'istituto con supplenze sino al termine delle attività didattiche.

Le cattedre orario esterne possono essere costituite con il limite di 3 scuole ubicate in non più di due comuni della stessa provincia. L'abbinamento deve seguire il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

Scelta del posto da parte del supplente in posizione utile

Il supplente nel proprio turno di adesione alla proposta di assunzione può liberamente scegliere tra le disponibilità pubblicate tenendo presente che, gli eventuali ulteriori posti che dovessero eventualmente liberarsi, non costituiscono motivo di rifacimento delle operazioni di scelta delle sedi. Se il supplente sceglie uno spezzone orario, tra quelli disponibili, in presenza di posti ad orario intero, non ha più diritto al completamento dell'orario e non verrà più convocato per lo stesso posto o classe di concorso.

Completamento dell'orario

Per quanto stabilito dal citato art. 4 del D.M. 131/2007, l'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Il completamento dell'orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. In considerazione che le rinunce ovvero le scelte effettuate dalle graduatorie ad esaurimento non hanno alcuna implicazione per le posizioni occupate nelle graduatorie d'istituto, sia i rinunciatari che coloro che hanno scelto uno spezzone orario in presenza di posti disponibili, hanno, a nostro avviso, titolo a conseguire supplenze o il completamento d'orario attraverso l'utilizzo delle graduatorie d'istituto.

Opzioni per supplenze di diversa tipologia

Durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è possibile rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

I docenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno, per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.

È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

Nell'ipotesi in cui al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Supplenze su posti di sostegno

Per la copertura dei posti di sostegno si utilizzano gli elenchi aggiornati per l'a.s. 2013/14 nel seguente ordine:

- a) aspiranti che hanno prodotto il titolo entro il 30 giugno 2011,
- b) aspiranti che hanno prodotto il titolo entro il 30 giugno 2012,
- c) aspiranti che hanno prodotto il titolo dopo il 30 giugno 2012 unitamente a quelli che presenteranno il titolo entro il 17 luglio 2013.

Gli interessati dovranno presentare l'istanza on line compilando il modello 2, secondo le modalità e i termini indicati in precedenza.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residui sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, nel seguente ordine:

- utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l'a.s. 2012/13;
- attraverso gli elenchi di sostegno delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle "scuole viciniori";
- utilizzando le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. In tale ultima ipotesi i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado.

Per la scuola secondaria l'esaurimento dell'elenco di sostegno di una determinata area, comporta il dover utilizzare, tramite lo scorrimento incrociato, gli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

Conferimento supplenze su posti part-time

È possibile stipulare supplenze in part time in base a quanto previsto dagli artt. 44 e 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
- c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività agiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività sopresse pari a quello dei lavoratori a tem-

po pieno. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.

. È consentito associare 2 spezzoni derivanti da part time per formare posti ad orario intero anche se con completamento in altra scuola.

Il part time si articola su un orario non inferiore al 50% di quello d'obbligo. All'atto della convocazione dei supplenti, pertanto, l'interessato può esercitare la propria richiesta di part time e scegliere uno spezzone orario. Se la scelta cade su una supplenza annuale, il rapporto di lavoro può essere costituito sino al 31 agosto 2013 in quanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 3.5.1999 n. 124 e dell'art. 1 comma 1 del D.M. n. 131 del 13.6.2007, lo spezzone scelto ha concorso a costituire una cattedra vacante.. Lo spezzone rimanente costituisce disponibilità da coprire con supplenza sino al 30 giugno 2013 trattandosi di posto disponibile solo di fatto e non di diritto.

Ovviamente chi ha scelto il rapporto di lavoro in part time non potrà più completare l'orario di lavoro con altre supplenze, né con altri soggetti pubblici. Ha titolo, comunque, a stipulare un contratto di lavoro privato dandone comunicazione al dirigente scolastico. Il provvedimento di accettazione della proposta di lavoro dovrà chiaramente menzionare che trattasi di rapporto di lavoro in regime di part time per la stipula del contratto di lavoro con il dirigente scolastico e la successiva gestione del rapporto lavorativo.

Sanzioni per rinunce alle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche

Restano operanti, per il personale docente, le sanzioni previste dall'art. 8 del Regolamento delle supplenze in materia di rinuncia alla supplenza o per inadempienze relative alla mancata assunzione o all'abbandono ingiustificato della supplenza:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 8, le sanzioni esplicitate in precedenza, non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Supplenze su posti di lingua inglese nella scuola primaria

Nel caso in cui residuino ore di inglese non coperte dal personale titolare nella scuola in quanto sprovvisto di titolo all'insegnamento della lingua inglese, le stesse saranno assegnate ai candidati in base all'ordine occupato nella graduatoria d'istituto, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- idoneità lingua inglese conseguita nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria;
- idoneità lingua inglese conseguita nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria,
- possesso della laurea di Scienze della formazione primaria con esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- laurea in lingua straniera con i requisiti per l'insegnamento nella scuola media e secondaria in possesso di aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto della scuola primaria.

Conferimento supplenze personale ATA

La normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento delle supplenze di cui al DM n. 430 del 13.12.2000. Prima di procedere alle operazioni di conferimento delle supplenze bisogna aver completato le operazioni di utilizzazioni e di assegnazione provvisoria del personale di ruolo, compreso quello in esubero.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato DM 430/2000, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

- a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
- c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardabrieri, dei cuochi, degli infermieri e dei collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001 n. 75 e del D.M. 24.3.2004 n. 35.

In caso di esaurimento delle citate graduatorie provinciali, i posti eventualmente residui sono coperti dai dirigenti scolastici attraverso l'utilizzo delle graduatorie d'istituto con supplenze sino al termine delle attività didattiche. L'aspirante che ha accettato una proposta di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche può accettare altra proposta di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche per diverso profilo professionale.

Anche per il personale ATA valgono le operazioni di convocazioni per la copertura dei posti per supplenze annuali e/o sino al termine delle attività didattiche, da affiggere agli albi delle scuole che vengono gestite dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali entro il 31 agosto, e dai dirigenti delle scuole polo a decorrere dal 1° settembre.

È possibile presentare delega per l'accettazione della proposta di assunzione a favore di persona di fiducia o del dirigente dell'amministrazione che gestisce le procedure di convocazione (dirigente degli Uffici scolastici provinciali o dirigenti delle scuole polo).

Per quanto riguarda i DSGA, la copertura dei posti disponibili in sedi normodimensionate, si provvede nell'ordine:

- 1) ad utilizzare la graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000;
- 2) in caso di esaurimento delle graduatorie di cui al punto 1), con gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
- 3) mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
- 4) In via esclusivamente residuale si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.

I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.

Per il personale Ata non si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 del DM 430/2000 in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Assunzioni degli aventi titolo alle riserve della legge 68/99

Come è noto, la legge 68/99 riserva ai soggetti disabili di cui all'art. 1 una riserva di posti pari al 7% dell'organico complessivo di diritto esistente al 1° settembre di ogni anno.

Le categorie protette previste dall'art. 1 dalla legge (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera "N") sono:

a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le ASL;

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;

d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Le riserve si applicano nelle seguenti misure:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

L'art. 18 c. 2 della legge prevede, poi, un'ulteriore riserva di posti per le seguenti categorie (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera "M"):

1) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

2) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

3) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.

Per queste categorie la legge ha previsto una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale.

I soggetti aventi titolo a beneficiare delle riserve nelle assunzioni devono essere iscritti nell'apposito elenco dei disoccupati gestito dai centri provinciali per l'impiego.

Una categoria a parte è costituita dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari. Ai sensi del comma 2 dell' art.1 della legge n.407/1998, come modificato dalla legge n.288/99 ed integrato con l'aggiunta dell'ultimo periodo dall'art.5 comma 7 della legge n.126 /2010, tali vittime nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Si tenga presente, poi, che in base all'art. 3, c.123, della legge 244/2007 le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Tale disposizione, confermata dalla circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 del 14.11.2003, è stata interpretata nel senso che la precedenza assoluta a favore di tali categorie protette avveniva nell'ambito ed a discapito delle aliquote stabilite dalla legge 68/99 per il collocamento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e profughi (art. 18, comma 2).

Successivamente è intervenuta la legge n. 25 dell'11.3.2011, relativa alla interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili, che così ha disposto: "1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili"

Le procedure applicative delle riserve trovano il loro riferimento normativo nella circolare del Miur n. 248/2000 e nella nota del Miur n. 11689 dell'11.7.2008 che, in applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, ribadisce che le riserve si applicano nei confronti dei soggetti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento a prescindere dalla divisione della stessa in fasce.

Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il personale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola materna; docenti di scuola elementare; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali.

Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza con la lettera "N" (dalla lettera a) alla lettera d) previste dall'art. 1 della legge, e l'1% deve essere riservato alle categorie indicate dalla lettera "M" previste dall'art. 18 c. 2 della legge, fermo restando quanto detto in precedenza.

Le riserve nelle assunzioni con contratti a tempo indeterminato a favore delle categorie innanzi illustrate vengono effettuate sul numero dei posti destinati alle immissioni in ruolo programmate dal Miur per ciascuna classe di concorso per la categoria dei docenti, e per ciascun profilo professionale per il personale non docente.

L'eventuale residuo di posti destinati alle riserve vanno computate per le assunzioni da disporre dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

Proroga della supplenza

Se al primo periodo di assenza del titolare ne consegna un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Certificato di idoneità all'impiego

Salvo rettifiche all'atto della conversione in legge, si ricorda che il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, all'art. art. 42 comma 1 prevede la soppressione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui: 1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

Delega all'accettazione della supplenza

È possibile delegare all'accettazione della supplenza persona di fiducia ovvero direttamente il dirigente dell'ufficio scolastico o della scuola polo. Le deleghe inoltrate ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali prima del 31 agosto 2013 sono valide anche nei confronti dei dirigenti scolastici delle scuole polo incaricate delle operazioni di copertura dei posti a decorrere dal 1° settembre 2013.

RAFFAELE MANZONI